



Originale

CITTÀ DI ALTAMURA
Provincia di Bari

N. 30 del registro

Deliberazione Consiglio Comunale

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di Ottobre nella Sede Municipale, convocato per le ore 18.00 con avviso n° 50088 del 10/10/2012, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente DAMBROSIO NICOLA e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Avv. Maria Angela ETTORE. All'inizio di seduta risultano presenti n. 18 Consiglieri Comunali, come da verifica delle presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18,00.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E MODIFICHE REGOLAMENTARI

Alle ore 18,01 il Presidente del Consiglio pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto indicato.

Sono presenti:

STACCA Mario	SINDACO	SI
BARATTINI Michele	Consigliere	SI
CAPRIATI Onofrio	Consigliere	SI
CICCIMARRA Pietro	Consigliere	SI
COLONNA Michele	Consigliere	SI
COLONNA Vincenzo	Consigliere	SI
CRAPUZZO Pasquale	Consigliere	SI
DAMBROSIO NICOLA	Presidente	SI
DIBENEDETTO Nicola	Consigliere	SI
DIPERNA Saverio	Consigliere	SI
GIORGIO Pasquale	Consigliere	SI
LAGONIGRO Nunzio	Consigliere	SI
LATERZA Antonello	Consigliere	NO
LATERZA Domenico	Consigliere	SI
LOIUDICE Dionigi	Consigliere	SI
LOIUDICE Saverio	Consigliere	NO
LOIZZO Nicola F.	Consigliere	SI
LORUSSO Luigi	Consigliere	SI
LORUSSO Carlo	Consigliere	SI
LORUSSO Tommaso	Consigliere	SI
LUCARIELLO Oronzio	Consigliere	SI
MARROCCOLI Giandomenico	Consigliere	SI
MELODIA Rosa	Consigliere	SI
MIGLIONICO Angela	Consigliere	SI
PANARO Giacomo	Consigliere	SI
PIGLIONICA Donato	Consigliere	NO
RELLA Raffaele	Consigliere	SI
SIGNORELLI Rosanna	Consigliere	SI
TAFUNI Vito	Consigliere	SI
TRESCA Daniele	Consigliere	SI
VENTRICELLI Michele	Consigliere	SI

Risultano quindi presenti n. 28 consiglieri e assenti n. 3 consiglieri.

CITTÀ DI ALTAMURA
(Prov. di Bari)

Atta depositato nella Segreteria Comunale
del 06-11-2012 al 21-11-2012

Attestato il 06 NOV 2012

Il Capo Segretario
Dott.

21/11
R.A.



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO atto che l'argomento in esame è stato trattato anche nelle sedute consiliari del 8 e 9 ottobre 2012 i cui verbali unitamente a quello della seduta odierna riguardante il punto in discussione, si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. B);

VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 recante disposizioni in tema di istituzione dell'addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge n. 449/97, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 191/98, pubblicato sulla G.U. n. 242/98;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2007 con la quale si istituiva l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2007 nella misura dello 0,35%, con aliquota unica;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera di C.C. n. 19 del 26.04.2007;

DATO CHE per gli esercizi successivi al 2007, l'Ente non ha adottato atti deliberativi di modifica di tale imposta e, pertanto, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 co. 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), è sempre stata confermata l'aliquota unica dello 0,35%;

DATO ATTO che, per effetto della sovrapposizione di ben 5 manovre di finanza pubblica, D.L. 78/2010, D.L. 98/2011, D.L. 138/2011, Legge di stabilità n.183/2011 e, da ultimo del D.L. 201/2011, cosiddetto "Salva Italia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è emerso un quadro di forte contrazione delle risorse disponibili a valere sul 2012, in parte dovuta alla sostituzione dell'ICI con l'IMU, il cui gettito ad aliquote base è riservato allo Stato in misura pari al 50%, fatta eccezione per alcune fattispecie come le abitazioni principali e relative pertinenze, la cui imposta è totalmente riservata al Comune, e per la restante parte, all'inasprimento delle disposizioni in materia di trasferimenti statali, con un'ulteriore riduzione imposta dall'art. 28, comma 7;

CONSIDERATO che le predette minori risorse rispetto al 2011 possono essere solo in minima parte compensate con una riduzione delle spese, data la natura obbligatoria della maggior parte di esse e che, inoltre, il periodo di crisi generale impone uno sforzo crescente in settori delicati, come il sociale e la necessità di garantire il mantenimento della qualità e quantità dei servizi pubblici garantiti alla cittadinanza, cosicché l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, la cui finalità è esclusivamente quella di assicurare e garantire il funzionamento dell'Ente e

l'espletamento delle sue funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che rispetto all'entità della riduzione anzidetta una eventuale manovra sulle sole aliquote IMU, in ragione anche della ripresa a tassazione dell'abitazione principale, esente da ICI dall'anno d'imposta 2008, e dei maggiori moltiplicatori approvati dal Governo nazionale per il calcolo della base imponibile del nuovo tributo rispetto all'ICI, da sola risulterebbe eccessivamente penalizzante;

RITENUTO, pertanto, di agire anche sull'addizionale comunale all'IRPEF, nel rispetto del principio di più equa distribuzione del carico fiscale tra i cittadini - contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 14 settembre 2011, n. 148, nel quale è disposto che *"la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche"*;

VISTO, inoltre, l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99) recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"*, che, nell'abrogare, tra l'altro, la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 123, della L. n. 220/2010, ripristina, senza limitazioni, il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali;

CONSIDERATO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, necessario a garantire continuità nell'erogazione dei servizi comunali, occorre reperire dall'addizionale Irpef un importo in termini di gettito complessivo pari ad euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00);

RITENUTO, tenuto anche delle basi imponibili fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che l'importo necessario può essere reperito attraverso un'aliquota unica pari allo 0,80%, senza previsione di una fascia di esenzione;

RITENUTO, pertanto, di variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,35% allo 0,80% a partire dal 2012, per assicurare il rispetto del principio di pareggio del bilancio;

RITENUTO di modificare, conseguentemente, il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 26/04/2007, il cui nuovo testo si allega in calce al presente provvedimento;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento stabilito dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001), che ha fissato il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, *"entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*, così come confermato anche dall'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 29, comma 16-quater, del Decreto Legge 29/12/2011 n. 216, convertito con modifiche in Legge n. 14 del 24/02/2012 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 che ha differito tale termine al 31/08/2012;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha differito tale termine al 31/10/2012;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 nel quale è disposto che *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali...omissis"*;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, del vigente regolamento comunale dell'addizionale comunale all'IRPEF che dispone che l'aliquota non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360/1998 nel quale è disposto che *"...omissis ... Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione*

della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.”;

VISTO l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 recante *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”* (Pubblicato in G.U. n.67 del 23-3-2011) che dispone *“ A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”;*

VISTO l'art. 4, comma 1-quinquies del D.L. n. 16/2012, convertito con modifiche in Legge 26 aprile 2012, n. 44 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99), nel quale è disposto che *“A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.”;*

PRECISATO che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19665/2007 del 5 ottobre 2007, sono state definite le modalità operative per l'attuazione del versamento diretto ai Comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, come previsto dall'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, pertanto, per una corretta applicazione della norma, si è proceduto all'apertura di uno specifico conto corrente presso le poste italiane;

RICHIAMATO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, che prevede le competenze del Consiglio Comunale, limitandole ad alcuni atti fondamentali;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. dal Dirigente del II° Settore *“Bilancio – Finanza e Programmazione”* Dott. Francesco Faustino;

RILEVATO che nel corso della trattazione sono stati presentati da parte di vari consiglieri comunali ed ammessi nr.39 emendamenti (di cui il nr. 1 è stato ritirato) e in copia si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL.“C”) ciascuno dei quali ha riportato il parere di competenza del Dirigente del II Settore;

RILEVATO altresì che tutti i predetti emendamenti sono stati respinti a seguito di apposite votazioni espresse dall'assemblea e riportate in calce agli stessi;

VISTO ed applicato l'art. 115 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

VISTO l'esito della votazione finale effettuata a mezzo dell'impianto automatico da parte dei 27 Consiglieri presenti al momento della votazione, assenti 4 (Barattini M., Laterza A., Piglionica D., Rella R.) che ha riportato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

FAVOREVOLI 16

ASTENUTI 0

CONTRARI 11 (Loizzo N., Ciccimarra P., Miglionico A., Tresca D., Marrocchi G., Dambrosio N., Colonna V., Loiudice D., Loiudice S. Diperna S., Melodia R.)

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse del presente provvedimento per approvarle espressamente;
2. **DI VARIARE** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,35% allo 0,80% a partire dal 2012, per assicurare il rispetto del principio di pareggio del bilancio;
3. **DI APPROVARE** le seguenti modifiche al Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 26/04/2007:
 - il comma 4 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "Determinare, dall'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,80 punti percentuali";
 - il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: "I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
4. **DI APPROVARE** il nuovo testo del Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF allegato al presente provvedimento come sub "A", a farne parte integrante e sostanziale;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, in base al quale i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato

dall'art. 11, comma 1, della Legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002;

8. **DI RINVIARE** per quanto concerne la disciplina della addizionale in parola al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
9. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, effettuata a mezzo dell'impianto automatico da parte dei 22 Consiglieri presenti al momento della votazione, assenti 9 (Barattini M., Ciccimarra P., Dambrosio N., Laterza A., Loizzo N., Marroccoli G., Miglionico A. Piglionica D.,Tresca D.) che ha riportato il seguente esito:
FAVOREVOLI 16
CONTRARI 6 (Colonna V., Diperna S., Loiudice D., Loiudice S., Melodia R., Rella R.)
ASTENUTI //

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

redatta da N.Oliva

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D. L.gs n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;
4. Dall'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è determinata nella misura di 0,80 punti percentuali;

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. L.gs n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. L.gs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.



Pareri

Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 39**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E MODIFICHE REGOLAMENTARI**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **25/05/2012**

Il Responsabile di Settore

Parere contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **25/05/2012**

Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS. 18.8.2000 n° 267.

Il responsabile del Servizio
Dott. Francesco Faustino



Il Ragioniere Generale
dott. Francesco FAUSTINO

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO
Avv. Maria Angela ETTORRE

IL PRESIDENTE
DAMBRINO

N° 2289 reg. pubb.



Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo Pretorio dal 23 OTT. 2012 al 7 NOV. 2012 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs.18.8.2000, n.267.

Altamura, 23 OTT. 2012

Il messo comunale



IL FUNZIONARIO
dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, 23 OTT. 2012



IL FUNZIONARIO
dott. Carlo Carretta



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

70022 ALTAMURA – Piazza Municipio

Tel. 0803107223 – Fax 0803107414


SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALBO PRETORIO ON LINE

OGGETTO : Comune di Altamura. Segretario Generale. Pubblicazione avviso di deposito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18.10.2012 all'oggetto: 'Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF' e modifiche regolamentari'

Si certifica che l'atto oggettivato è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno 06/11/2012 al giorno 21/11/2012 al n.2417

Altamura li, 28/11/2012



Il Capo Servizio Segreteria

dott. Carlo CARRETTA



CITTÀ DI ALTAMURA

(Prov. di Bari)

Auto depositato nella Segreteria Comunale
del 05-11-2012 al 21-11-2012

Altamura, il 6 NOV 2012

Il Capo Seg. di Segreteria
P. A.

CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

AVVISO DI DEPOSITO della DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 18.10.2012 ALL'OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E MODIFICHE REGOLAMENTARI"

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 18/10/2012, n. 30, dichiarata immediatamente esecutiva e pubblicata dal 23/10/12 al 07/11/12, avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E MODIFICHE REGOLAMENTARI".

Visto l'art. 34 dello Statuto Comunale secondo il quale i regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2, salvo eccezioni espressamente previste dalla vigente legislazione nel tempo;

RENDE NOTO

E' depositato nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, dal 6 NOV 2012 al 21 NOV 2012, copia della DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 18.10.2012 ALL'OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E MODIFICHE REGOLAMENTARI", dichiarata immediatamente eseguibile.

Altamura, 6 NOV 2012

Il Segretario Generale
avv. Maria Angela ETTORRE